

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**
**CAPITANERIA DI CASTELLAMMARE DI
STABIA**
DECRETO N.146 del 29/12/2006
**Il Capo del Compartimento Marittimo e
Comandante del Porto di Castellammare
di Stabia**

VISTA la Circ. 5203674 in data 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VII, n. 8, con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione Marittima ha reso noti i criteri per la revisione tariffaria dei servizi di ormeggio e battellaggio;

VISTA la circolare n° DEM3/0151 in data 23 gennaio 2004, relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 2004-2005

VISTA la Circolare n. DEM3/15191 in data 20 dicembre 2006, concernente i criteri, meccanismi e revisione delle tariffe a valere per il biennio 2007-2008;

ESAMINATI, secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori e Battellieri dei Porti di CASTELLAMMARE DI STABIA e TORRE ANNUNZIATA , e SORRENTO i dati relativi:

" al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;

" alle ore di disponibilità globalmente vincolate al servizio;

" al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei rilevamenti relativi al periodo 1 luglio 2004 - 30 giugno 2005 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

CONSIDERATI gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'Autorità Marittima e Portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza impreveduta o straordinaria che la mettano a rischio;
- b) assistenza o soccorso a navi o persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali ad esse adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione.

ACCERTATO che, secondo le risultanze dell'esame compiuto, le tariffe massime inerenti ai servizi

resi dal Gruppo Ormeggiatori e battellieri dei Porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata e Sorrento di cui al Decreto n. 11/2004 del 30 gennaio 2004 devono essere modificate;

VISTI gli art.17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTO il Decreto n.100/2000 dell' 4 Dicembre 2000 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nei porti di Castellammare di Stabia - Torre Annunziata e Sorrento;

D E C R E T A

Articolo 1

con decorrenza dalle ore 00.01 del 01.01.2007, per le prestazioni rese dal Gruppo o Ormeggiatori dei porti di CASTELLAMMARE DI STABIA - TORRE ANNUNZIATA e SORRENTO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza e in movimento nell'ambito dei porti di C/mare di Stabia - Torre Annunziata e Sorrento, nonché del servizio di battellaggio espletato negli specchi acquei e nelle rade dei predetti porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, oltreche' l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dei predetti obblighi di servizio pubblico:

PORTI DI CASTELLAMMARE DI STABIA E TORRE ANNUNZIATA

A) INTERO AMBITO PORTUALE (Escluso il successivo punto B)

Scaglioni in Tonnellate Stazza lorda (gt)	Ormeggio o disormeggio	Tariffa massima di servizio
da	a	
1	250	€ 41,50
251	500	€146,00
501	1.000	€ 195,50
1.001	2.000	€ 263,00

2.001	3.500	€ 347,50
3.501	5.000	€381,00
5.001	7.000	€ 508,00
7.001	10.000	€583,00

Per ogni 5.000 G.T. o frazione, € 17,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

A1) Per servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata alle navi TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGIERI e MISTE impegnate in tratte che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

Scaglioni in Tonnellate Stazza lorda(gt)		Ormeggio o disormeggio	Tariffa massima di servizio
da	a		
1	250		€28,50
251	500		€99,00
501	1.000		€133,00
1.001	2.000		179,00
2.001	3.500		236,50
3.501	5.000		259,00
5.001	7.000		345,50
7.001	10.000		396,50

Per ogni 5.000 G.T. o frazione € 12.00 in aggiunta alla tariffa precedente

B) BANCHINA MARINELLA DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Scaglioni tonnellate Stazza lorda (gt)		Ormeggio o disormeggio	Tariffa massima di servizio
da	a	Onnicomprensiva di servizio	
Aliscaf e piccoli traghetti			€ 7,50
1	800		€7,50

PORTO DI SORRENTO

Scaglioni tonnellate stazza lorda (gt) da	Ormeaggio o disormeaggio	Tariffa massima di servizio
	a	
	Aliscafi	€ 2,00
1	200	€3,50
201	400	€5,50
401	1.000	€7,50
1.001	2.000	€13,00
2.001	3.000	€20,00

Per ogni 1.000 G.T. o frazione €3,50 in aggiunta alla tariffa precedente

Per l'ormeaggio ed il disormeaggio delle navi al pontile "Silos" ed al pontile allestimento della Soc. Fincantieri S.P.A. la tariffa minima di servizio da applicare è quella prevista per le navi di stazza lorda compresa tra le 2.001 e le 3.500 tonnellate.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeaggio e rimorchio.

SERVIZIO BATTELAGGIO

Per ogni viaggio si applicano le seguenti tariffe massime di servizio:

Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio
In porto con attesa massima di 20 minuti sottobordo	€ 94,50
Fuori porto con distanza non superiore alle tre miglia dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo, e con attesa massima di 20 minuti sottobordo	€ 150,50
Attesa sottobordo oltre o primi 20 minuti e fino ad un'ora	
per le navi in porto e per ogni 40 minuti o frazione di attesa	€ 19,00
per le navi in rada e per ogni 40 minuti o frazione di attesa	€ 60,50
Motoscafo a disposizione di navi mercantili e militari nazionali ed estere per servizio svolto di durata fino a due ore	
Per servizio svolto di durata fino a due ore	€ 225,50
Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione, successiva alle prime due	€ 225,50

Per le navi militari nazionali sarà applicata una riduzione del 50% sulle tariffe di cui al presente articolo

Articolo 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri .

Articolo 3

I movimenti lungo una stessa banchina verranno compensati con una tariffa pari a quella di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra, o da un molo all'altro, verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio sono stabilite le seguenti tariffe:

- distesa di corpi morti non contestuale alle operazioni di ormeggio, disormeggio e movimento nave € 226,50;

- sbroglio delle ancore: si applica un'indennità pari a € 215,50 per ogni barca e per le prime due ore.

Per ogni ora o frazione successiva alle prime due sarà pagato un' importo di € 65,00.

In caso di particolari prestazioni, non previste dal presente Decreto, il compenso verrà di volta in volta fissato, ove il caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L' orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dai giorni dal lunedì' al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;

b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno, se ricorrente;

c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni, riconosciuti festivi dalle Leggi 27.05.1949, n.260, 31.03.54 n.90 e 05.03.77 n.54 e dei DPR. 28.12.1985 n.792:

01 - il primo giorno dell'anno;

02 - il 6 gennaio " Epifania di N.S.";

03 - il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

04 - il lunedì dell'Angelo;

05 - il 1 maggio, festa del lavoro;

06 - il 2 giugno festa della Repubblica

07 - il 15 agosto, Assunzione della B.V. Maria;

08 - il 1 novembre, Ognissanti;

09 - il 8 dicembre. Immacolata Concezione;

10 - il 25 dicembre. Natività del Signore;

11 - il 26 dicembre, Santo Stefano;

12 - il Santo Patrono di C/mare di Stabia (o Torre Annunziata) (o Sorrento);

maggiorazione del 100%, più le maggiorazioni per notturno e/o domenicale, qualora ricorrenti;

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni, verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti- rispettivamente- di inizio o di termine delle prestazioni;

e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli art.1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

Articolo 6

Qualora una operazione di ormeggio, disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo, venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1, nonché le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave come rinforzo al personale di bordo per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 38,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 19,50 per ogni ora o frazione . Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Articolo 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari, verranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Articolo 9

Il Decreto n.11/2004 dell'30 gennaio 2004 è abrogato.

Articolo 10

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell' art. 1173 e del Codice della Navigazione. Si fa obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente Decreto.

Castellammare di Stabia li 29 Dicembre 2006

IL Capo del Compartimento Marittimo
II COMANDANTE
C.F. (CP) BRUNO BALBO
IL COMANDANTE IN II C.F.(CP) Antonio Suorato